

**COMUNE DI GRIMACCO**

Il Revisore dei Conti, Dott.ssa Elisabetta Croppo

DATO ATTO

che il 15/10/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCRL del personale non dirigenziale del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA

la determina n. 278 del 13/12/2020 del Responsabile Eliana Fabello, con la quale è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020

PRESO ATTO

che in data 21/12/2020 tra la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è stato sottoscritto un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2020

DATO ATTO che:

- l'art. 40 bis del D.Lgs 30/3/2001, n. 165, attribuisce ai Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 40 del già citato D.Lgs 30/3/2001, n. 165, prescrive che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;


VISTA

la relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile Eliana Fabello;

**ATTESTA**

- ✓ la compatibilità dei costi della preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo a livello di ente riferita al periodo 2020;
- ✓ che la preintesa riguarda le materie previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale non dirigenziale del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e la normativa in essa contenuta;

Cividale del Friuli, 21 dicembre 2020



Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Croppo Elisabetta

# COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

## Relazione illustrativa all'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2020

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Data di sottoscrizione</b>		Ipotesi di contratto <b>21/12/2020</b> CCDI ....
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		Anno 2020
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Delegazione trattante di parte pubblica: Segretario comunale – Marco Coiz Rappresentanza Sindacale CISL FPL: Di Matola Giovanni Rappresentanza sindacale unitaria: Antonio Primosig Organizzazioni sindacali Firmatari dell'ipotesi di contratto: Segretario Comunale del Comune di Grimacco Rappresentanza Sindacale CISL FPL Di Matola Giovanni RSU del Comune di Grimacco Antonio Primosig
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato del Comune di Grimacco
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Destinazione delle risorse trattamento accessorio anno 2020 in applicazione della nuova disciplina dettata dal CCRL 2018: a) utilizzo risorse decentrate dell'anno 2019; b) progressioni orizzontali; b) produttività collettiva;
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	E' stata acquisita la certificazione degli Organi di controllo interno? E' stata acquisita la certificazione sulla costituzione del Fondo
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: L'organo di revisione nella certificazione sulla costituzione del fondo non ha espresso nessun rilievo.
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della prestazione previsto dall'art. 39 della L.R. 18/2016? Sì con la deliberazione giunta n. 52 del 27.11.2020
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Sì quale parte integrante del PTCP
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 – Le Amministrazione procedono alle pubblicazioni sul sito internet in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 18/2016? L'erogazione del salario accessorio legato alla produttività resta subordinata alla validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance per l'anno 2020
<b>Eventuali osservazioni.</b>		

# COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

## **Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto regionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

### A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Con il contratto in oggetto si è inteso dettare una disciplina valevole per l'anno 2020 in merito all'utilizzo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le nuove modalità previste dal CCRL 2018. Gli effetti giuridici ed economici dell'ipotesi di contratto decorrono dalla sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto.

Nel dettaglio:

- viene definito l'ambito di applicazione – personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Grimacco;
  - viene stabilita la validità del contratto con riferimento alla parte economica per l'anno 2020;
  - vengono stabilite le finalità del fondo:
    - a) per l'anno 2020 si procede all'attribuzione di due nuove progressioni economiche: 1 nell'area B e 1 nell'area C, a valere sulle risorse stabili che ampiamente ne consentono l'attuazione;
    - b) vengono stabilite in merito alle indennità quanto segue:
      - viene richiamata l'integrale applicazione di quanto già previsto nel CCDI 2019.
- inoltre è prevista la pubblicazione sul sito comunale del CCDI.

### B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Il Contratto regionale stesso che all'art. 32 definisce la modalità di utilizzo delle risorse, destinando quelle stabili alla copertura delle progressioni e quelle variabili, sommate all'eventuale residuo delle stabili, all'incentivazione della produttività del personale.

Il Fondo 2020, è pari ad euro 13.864,97 di cui per Euro 8.864,97 da risorse stabili e da Euro 5.000,00 da risorse variabili. Sono destinati sulle risorse stabili Euro 1.327,64 per finanziare progressioni orizzontali già precedentemente attribuite. Sul residuo grava per l'anno 2020 le due ulteriori progressioni orizzontali previste da attribuirsi secondo il sistema di valutazione in vigore presso l'Ente. Il residuo delle risorse del Fondo 2020, detratti gli oneri connessi al finanziamento delle progressioni orizzontali, saranno destinate alla produttività collettiva.

L'importo massimo delle voci previste dall'art. 32, comma 6, CCRL 15.10.2018 a carico del bilancio dell'Ente è nella misura limite di € 3707,76 (di cui € 0,00 per straordinario, € 960,00 di altre voci e € 2747,76 di salario aggiuntivo).

### C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

### D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Con il Contratto collettivo di Comparto sottoscritto il 15/10/2018 le risorse del fondo vengono destinate a soli due istituti: progressioni economiche e performance; mentre il salario aggiuntivo e le altre indennità vengono imputate al bilancio.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei confronti del personale si applica il sistema di valutazione e misurazione della prestazione approvato dal Comune.

Per quanto sopra detto risultano senz'altro rispettati i seguenti principi in materia di erogazione dei compensi accessori:

- divieto di distribuzione in modo indifferenziato o sulla base di automatismi di incentivi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione (art. 18 comma 2 D. Lgs. 150/2009);

# COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

- divieto di erogazione di trattamenti accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese (art. 7 comma 5 D.Lgs. 165/2001).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Le progressioni orizzontali previste verranno effettuate nel pieno rispetto del Sistema di valutazione e misurazione della performance dell'Ente.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il Contratto collettivo regionale di comparto è stato siglato solo il 15/10/2018, lasciando pertanto pochissimo tempo per l'applicazione dei nuovi istituti introdotti dallo stesso.


L'applicazione dei nuovi istituti garantisce per il corrente anno al personale l'erogazione delle indennità collegate all'organizzazione interna del lavoro e al cittadino il mantenimento della qualità dei servizi resi.

Nell'ipotesi di contratto non è previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi. Il piano delle performance 2020-2022 è stato approvato con la deliberazione giunta n. 52 del 2020 ed ha previsto l'assegnazione degli obiettivi ai responsabili di posizione organizzativa.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Si ritengono esaustive le informazioni rese nei punti precedenti in merito al contenuto dell'Ipotesi di contratto decentrato integrativo a livello territoriale

Grimacco il 21.12.2020



Il Responsabile del Personale

Eliana Fabello

# COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

## Relazione tecnico-finanziaria relativa alla destinazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

Si allegano i prospetti redatti sulla base dei fac-simili predisposti dalla Regione:

- prospetto di costituzione del fondo anno 2020 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse in sede di costituzione ammontano a complessivi € 13.864,97 di cui € 8864,97 di risorse stabili ed € 5000,00 di risorse variabili;
- prospetto dal quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2020 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017, è pari ad € 960,00;

### QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

#### Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 7.751,00

Personale in servizio al 31.12.2016			
CAT	N	IMPORTO	TOTALE
B	2	1.016,00	2.032,00
C	1	1.177,00	1.177,00
D	2	2.271,00	4.542,00

#### Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Viene operato l'aumento a tal fine sotto indicato per Euro 1.113,97:

# COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

<b>Totale risorse stabili Art.32. comma 1</b>	<b>7.751,00</b>
<b>Importo annuo RIA cessati nel 2018</b>	<b>1.113,97</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI Art. 32, c.1</b>	<b>8.864,97</b>

## **Incrementi di cui all'art. 32 comma 8**

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

## **Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10**

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non sono state operate riduzioni per insussistenza dei presupposti.

## **QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI**

### **Art. 32 comma 1**

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 5000,00.

<b>CAT</b>	<b>N</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>TOTALE</b>
B	2	1.000,00	2.000,00
C	1	1.000,00	1.000,00
D	2	1.000,00	2.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI Art. 32, c.1</b>			<b>5.000,00</b>

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

### **Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)**

Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

### **Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)**

# COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

---

Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati economie sul Fondo anno 2018.

## **Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)**

Per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (€ 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

## **Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10**

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

## **QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6**

### **Art. 32 comma 6 e 7**

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato negli allegati prospetto B, l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad € 960,00.

L'importo annuo quindi destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2020 non può essere maggiore di € 960,00.

## **RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO**

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Lo stanziamento per l'anno 2020 pari ad Euro 0,00.

## **VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

Per l'anno 2020, il limite di spesa del salario accessorio non sussiste per la generalità delle voci di retribuzione accessoria (fondo, indennità art. 32 comma 6, retribuzione di posizione TPO e Segretario) in quanto:

- l'art. 10, comma 17 della L.R. 27 dicembre 2019 recita testualmente "Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016;

# COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

---

- la nota della Direzione centrale autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 7235 del 12 febbraio 2020 conferma che la disposizione succitata ricomprende il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.

## VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

Il limite viene rispettato.

## DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Si da atto che le spese risultano stanziare e trovano copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione anno 2020.

Grimacco, 21.12.2020.



Il responsabile del personale

Eliana Fabello